

CONSIDERATO che, a seguito dei citati accordi bilaterali, a decorrere dal 1.4.2016, la funzione di cui all'art. 135 , comma 1 del D.Lgs.152/2006 per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.133 dello stesso decreto, è esercitata dalla Regione Abruzzo ad eccezione dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo art.133;

INDIVIDUATA in merito la competenza del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attraverso il Servizio cui sono attribuite le relative competenze, attualmente individuato nel Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale;

CONSIDERATO che la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria da irrogare deve essere conforme ai criteri previsti dall'art. 11 della Legge n. 689/1981, che prevede: "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.";

RITENUTO pertanto di dover individuare i presupposti per la determinazione delle sanzioni pecuniarie nell'esercizio della potestà sanzionatoria di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 dell'art. 133 del D.Lgs n.152/2006, come evidenziati nei verbali di accertamento pervenuti in Regione, tenendo in considerazione i criteri previsti dall'art. 11 della Legge n. 689/1981, prevedendo un modus operandi di determinazione della sanzione efficace e congruo;

CONSIDERATO che alle sanzioni amministrative previste dall'art.133 del T.U.A e richiamate nel presente articolo, ai sensi del 135, comma 4 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981;

RITENUTO di disporre che quanto previsto dal presente provvedimento si applica per la determinazione delle sanzioni relativi ai verbali elevati dagli organi accertatori a decorrere dal 1.4.2016;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale, nonché della coerenza con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata della con le firme apposte in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINANO

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'unito documento denominato "ESERCIZIO DELLA POTESTÀ SANZIONATORIA: INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.133 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152 DEL 3 APRILE 2006, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.24.11.1981 N° 689";
- disporre che quanto previsto dal presente provvedimento si applica per la determinazione delle sanzioni relativi ai verbali elevati dagli organi accertatori a decorrere dal 1.4.2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo, Sezione Urbanistica e Territorio

Il Dirigente di Servizio
Dott. Luca Valente

Il Direttore del Dipartimento
Arch. Pierpaolo Pescara



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 263 DEL 23/12/2016
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Oggetto: ESERCIZIO DELLA POTESTÀ SANZIONATORIA: INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.133 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.24.11.1981 N° 689

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ED IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n°77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. 22 novembre 2001, n. 60 recante: "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";

VISTA la L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 recante: "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 recante: "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 recante: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito del riordino delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate, tra l'altro, le funzioni, precedentemente di competenza delle Province, che sono state trasferite alla stessa Regione;

CONSIDERATO che all'art. 3 della citata legge regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, prevedendo al co. 1, lett. d) ed al co. 2, quanto segue: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: *omissis*... d. le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e); 2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.";

VISTI gli Accordi bilaterali intervenuti tra la Regione Abruzzo e le Province recepiti nella D.G.R. n. 144/2016 pubblicata sul B.U.R.A. del 30.03.2016 concernenti, in particolare, anche il trasferimento della funzione in materia di "Risorse idriche e difesa del suolo";

L'Estensore
Dott.ssa Edy Tarquini

I Responsabili degli Uffici
Procedimenti Sanzionatori e
Contenzioso sulle Acque
AQ-TE e CH-PE

Avv. Maria Elena Di Cesare
Dott.ssa M. Antonietta D'Agostino



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Esercizio della Potestà Sanzionatoria: individuazione dei presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 della L. 24.11.1981 n. 689.

Giunta Regionale dell'Abruzzo

La commisurazione dell'entità della sanzione deve essere esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, tiene conto di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e determina l'ammontare delle stesse in base:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- alla personalità, alle condizioni economiche del trasgressore, riferite dagli accertatori o desunte dagli atti in possesso o acquisiti dall'ufficio competente.

1. La gravità della violazione è valutata secondo i seguenti criteri:

- a. natura e luogo in cui la stessa si è verificata;
- b. gravità dell'evento-danno prodotto determinata in relazione al numero dei parametri violati.

2. Per la valutazione delle azioni poste in essere dal trasgressore per eliminare o mitigare gli effetti della violazione medesima e ripristinare lo stato precedente è onere del trasgressore dimostrare le azioni poste in essere, producendo, unitamente agli scritti difensivi, idonea e dettagliata documentazione, soggetta eventualmente a verifica con la collaborazione degli organi accertatori. In caso di mancata dimostrazione, o di successiva mancata conferma di quanto dichiarato, si terrà conto del comportamento tenuto dal trasgressore in fattispecie identiche verificatesi nel quinquennio precedente e nella stessa località. Fermo restando quanto sopra, qualora vengano rilevate reiterate contestazioni da parte degli organi accertatori nella medesima località ed aventi ad oggetto violazioni della stessa disposizione normativa si terrà conto delle eventuali azioni poste in essere per eliminare o mitigare gli effetti della violazione per la valutazione delle situazioni verificatesi successivamente a dette azioni.

3. La personalità del trasgressore è valutata in ordine alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore sul medesimo scarico nel quinquennio precedente ed accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.

4. La valutazione delle condizioni economiche del trasgressore (persona fisica) terrà conto dell'effettivo stato economico disagiato, se evidenziato direttamente dal ricorrente e riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) presentati: si considera "stato economico disagiato" il possesso, alla data dell'accertamento della violazione di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), autocertificato non superiore a € 23.000,00 e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente), autocertificato non superiore a € 50.000,00. In caso di ditta individuale, società/consorzi/associazioni/ e di enti pubblici si terrà conto della situazione di effettivo disagio economico comprovato da idonea documentazione (ad. Esempio: procedure concorsuali e /o fallimentari in corso). Nei riguardi di trasgressori diversi dalle persone fisiche, ivi compresi i soggetti muniti di rappresentanza legale o di poteri gestionali comunque denominati, che non versano in condizioni di disagio economico, al fine di garantire una effettiva incidenza della sanzione sul patrimonio del trasgressore e quindi, in definitiva, per una sua concreta afflittività, viene attribuito un peso alle diverse tipologie di trasgressori così individuato: a) Pubblica Amministrazione/ditta individuale /persona fisica/associazioni : peso attribuito 0,5; b) s.r.l., s.a.s, s.n.c. cooperative e consorzi composti soltanto di cooperative : peso attribuito 1; c) s.p.a. peso attribuito 2. Il valore così individuato viene applicato sull'importo determinato applicando i criteri precedentemente citati.

Art. 133, comma 1

“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”

Numero di Parametri	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo	Scostamento dai valori limite		Importo
			< 100%	>100%	
			Moltiplicatore di I ₁		
1	1	I ₁	1	1,5	I ₂
2	1,5	I ₁	1	2 (se almeno 1)	I ₂
3	2	I ₁	1	2,5 (se almeno 2)	I ₂
3	3	I ₁	1	3 (se almeno 3)	I ₂

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla normativa di settore, il minimo edittale è pari ad € 20.000,00 (ventimila);
- All’importo I₂, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell’Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
- All’importo I₂, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e a ripristinare lo stato di conformità dello scarico, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All’importo I₂, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

→ Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale

art. 133, comma 2

“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”

a)

	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo	Moltiplicatore di I ₁	Importo
Presenza/assenza allo scarico di trattamenti depurativi			Se nello scarico confluiscono anche acque reflue di natura diversa dalle domestiche e dalle meteoriche di dilavamento	
Con trattamento depurativo in funzione	1	I ₁	1,5	I ₂
Con trattamento depurativo parzialmente in funzione	2	I ₁	2,5	I ₂
Senza alcun trattamento depurativo	3	I ₁	3	I ₂

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- Agli importi I₁, o I₂ ove ricorre il caso, come sopra determinati, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
- Agli importi I₁, o I₂ ove ricorre il caso, come sopra determinati, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause delle violazioni ottenendo regolare autorizzazione allo scarico, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Agli importi I₁, o all'I₂ ove ricorre il caso, come sopra determinati, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal

ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

→ Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili e la somma non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

b) Nell'ipotesi di scarichi nel corpo recettore di acque reflue urbane provenienti dall'uso improprio dello sfioratore di piena si applica, per la prima infrazione, il minimo edittale.

Si applica una maggiorazione del 20% sull'importo minimo fino al massimo edittale, per ogni successiva infrazione, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.

c) Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo (da € 600,00 a € 3.000,00)

	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo
Presenza/assenza allo scarico di trattamenti depurativi		
Con trattamento depurativo in funzione	1	I
Con trattamento depurativo parzialmente in funzione	2	I
Senza alcun trattamento depurativo	3	I

Giunta Regionale d'Abruzzo

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

→ All'importo I, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.

→ All'importo I, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause delle violazioni ottenendo regolare autorizzazione allo scarico, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.

→ All'importo I, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.

→ Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili e la somma non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

Art. 133, comma 3

“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”

Numero di Violazioni	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo
1	1	I
2	2	I
3	3	I
>3	4	I

Giunta Regionale d'Abruzzo

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- All'importo I, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 50%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
- All'importo I, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause delle violazioni e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Ufficio, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo I, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili e la somma non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

Art. 133, comma 9

“Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.”

Numero di violazioni	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo
1	1	I
2	2	I
3	3	I
>3	4	I

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

Giunta Regionale d'Abruzzo

- All'importo I, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 50%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
- All'importo I, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e ad ottemperare alle disposizioni regionali, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo I, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili e la somma non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

*Il Dirigente del Servizio Gestione
Demanio idrico e Fluviale
(Luca Valente)*

*Il Direttore del Dipartimento
(Arch. Pierpaolo Pescara)*

